

N. CDLXII - Legge recante norme contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

(16 dicembre 2021)

LA PONTIFICIA COMMISSIONE
PER LO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO

- vista la *Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, del 26 novembre 2000;
- vista la Legge N. CCCLVII, *con la quale lo Stato della Città del Vaticano adotta l'Euro come moneta ufficiale*, del 26 luglio 2001;
- vista la *Legge sulle Fonti del diritto* N. LXXI, del 1° ottobre 2008;

considerato che

- il 17 dicembre 2009 lo Stato della Città del Vaticano ha concluso con l'Unione Europea una *Convenzione Monetaria* mediante la quale ha adottato l'euro come propria moneta ufficiale, con conseguente conferimento del corso legale alle banconote e monete in euro;
- ai sensi dell'articolo 8 della *Convenzione Monetaria* lo Stato della Città del Vaticano è tenuto ad adottare gli atti giuridici e le norme UE elencati nell'allegato alla convenzione, aggiornato di anno in anno;
- entro l'anno corrente occorre adottare il seguente atto: Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 *relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio*;

ha approvato la seguente

LEGGE

Articolo 1
(Definizioni)

Al libro II, “Dei delitti in ispecie”, titolo VI, “Dei delitti contro la fede pubblica”, Capo II “Della falsità in monete e in carte di pubblico credito” del

codice penale, dopo l'articolo 263 è aggiunto l'articolo 263 *bis* del seguente tenore:

“Ai fini delle norme che seguono si intende per:

- a) «strumento di pagamento diverso dai contanti»: un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali;
- b) «dispositivo, oggetto o record protetto»: un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma;
- c) «sistema di informazione»: un'apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, uno o più dei quali svolge un trattamento automatico di dati informatici secondo un programma, nonché i dati informatici immagazzinati da tale apparecchiatura o gruppo di apparecchiature, trattati, estratti o trasmessi dagli stessi ai fini della loro gestione, uso, protezione e manutenzione;
- d) «dati informatici»: una rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in una forma che può essere trattata in un sistema di informazione, compreso un programma atto a far svolgere una funzione a un sistema di informazione.”

Articolo 2

(Utilizzazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti)

Al libro II, “Dei delitti in ispecie”, titolo VI, “Dei delitti contro la fede pubblica”, Capo II “Della falsità in monete e in carte di pubblico credito” del codice penale, dopo l'articolo 263 è aggiunto l'articolo 263 *ter* del seguente tenore:

“È punito con la pena della reclusione da uno a due anni colui che utilizza uno strumento di pagamento diverso dai contanti sottratto, contraffatto, falsificato o altrimenti illecitamente ottenuto ovvero oggetto di appropriazione illecita.”

Articolo 3

(Utilizzazione di strumenti di pagamento materiali diversi dai contanti)

Al libro II, “Dei delitti in ispecie”, titolo VI, “Dei delitti contro la fede pubblica”, Capo II “Della falsità in monete e in carte di pubblico credito” del

codice penale, dopo l'articolo 263 è aggiunto l'articolo 263 *quater* del seguente tenore:

1. È punito con la pena della reclusione da uno a due anni chi sottrae, altera, falsifica o comunque si impossessa illecitamente di uno strumento di pagamento materiale diverso dai contanti.

2. È punito con la stessa pena chi possiede uno strumento di pagamento materiale diverso dai contanti sottratto, altrimenti ottenuto mediante illecita appropriazione, contraffatto o falsificato a fini di utilizzazione fraudolenta, nonché chi procura per sé o per altri, riceve, si impossessa di, acquista, trasferisce, importa, esporta, vende, trasporta o distribuisce uno strumento di pagamento materiale diverso dai contanti sottratto, contraffatto o falsificato, a fini di utilizzazione fraudolenta.

Articolo 4 **(Utilizzazione fraudolenta di strumenti** **di pagamento immateriali diversi dai contanti)**

Al libro II, "Dei delitti in ispecie", titolo VI, "Dei delitti contro la fede pubblica", Capo II "Della falsità in monete e in carte di pubblico credito" del codice penale, dopo l'articolo 263 è aggiunto l'articolo 263 *quinquies* del seguente tenore:

"1. È punito con la pena della reclusione da uno a due anni chi ottiene illecitamente, altera o falsifica uno strumento di pagamento immateriale diverso dai contanti.

2. È punito con la stessa pena chi detiene uno strumento di pagamento immateriale diverso dai contanti ottenuto illecitamente, contraffatto o falsificato a fini di utilizzazione fraudolenta, laddove l'origine illecita sia nota al momento della detenzione dello strumento, nonché chi procura per sé o per altri, vende, trasferisce, distribuisce o mette a disposizione uno strumento di pagamento immateriale diverso dai contanti ottenuto illecitamente, contraffatto o falsificato a fini di utilizzazione fraudolenta."

Articolo 5 **(Frode connessa ai sistemi di informazione)**

Al libro II, "Dei delitti in ispecie", titolo VI, "Dei delitti contro la fede pubblica", Capo II "Della falsità in monete e in carte di pubblico credito" del

codice penale, dopo l'articolo 263 è aggiunto l'articolo 263 *sexies* del seguente tenore:

“È punito con la pena della reclusione da uno a tre anni chi effettua o induce un trasferimento di denaro o di valore monetario, arrecando illecitamente a terzi una perdita patrimoniale, allo scopo di procurare un ingiusto profitto all'autore del reato o a una terza parte, se commesso:

- a) ostacolando, senza diritto, il funzionamento di un sistema di informazione o interferendo con esso;
- b) introducendo, alterando, cancellando, trasmettendo o sopprimendo, senza diritto, dati informatici.”

Articolo 6

(Mezzi utilizzati per commettere i reati)

Al libro II, “Dei delitti in ispecie”, titolo VI, “Dei delitti contro la fede pubblica”, Capo II “Della falsità in monete e in carte di pubblico credito” del codice penale, dopo l'articolo 263 è aggiunto l'articolo 263 *septies* del seguente tenore:

“È punito con la pena della reclusione da uno a due anni chi fabbrica, ottiene per sé o per altri, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce o mette a disposizione un dispositivo, uno strumento, dati informatici o altri mezzi principalmente progettati o specificamente adattati al fine di commettere uno dei reati di cui agli articoli da 263 *quater* a 263 *sexies*, se commessi con l'intenzione di utilizzare tali mezzi.”

Articolo 7

(Associazione criminale)

Al libro II, “Dei delitti in ispecie”, titolo VI, “Dei delitti contro la fede pubblica”, Capo II “Della falsità in monete e in carte di pubblico credito” del codice penale, dopo l'articolo 263 è aggiunto l'articolo 263 *octies* del seguente tenore:

“La pena della reclusione aumenta fino ad un massimo di cinque anni qualora i reati di cui agli articoli da 263 *ter* a 263 *septies* siano stati commessi nell'ambito di un'associazione criminale di cui all'articolo 248.”

Articolo 8

(Responsabilità delle persone giuridiche)

All'articolo 45 della Legge N. VIII *norme complementari in materia penale*, dell'11 luglio 2013, è aggiunto il comma 8 del seguente tenore:

“8. La responsabilità delle persone giuridiche non esclude l'avvio di procedimenti penali nei confronti delle persone fisiche che abbiano commesso, istigato o concorso nel reato.”

Articolo 9
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il 30 dicembre 2021.

Il testo della presente legge è stato sottoposto alla considerazione del Sommo Pontefice.

L'originale della legge medesima, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato, oltre che nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mediante affissione nel cortile di San Damaso, alla porta degli Uffici del Governatorato e negli Uffici postali dello Stato, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Città del Vaticano, sedici dicembre duemilaventuno.

+ Fernando Vergez A. LC

+ Mons. Fernando Vergez Alzaga, L.C.

Presidente

Visto

Il Segretario Generale

S. Raffaella Petri, FSE